

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

l'Agenzia per l'Italia Digitale, con sede legale in Roma, Via Liszt 21 - 00144 Roma, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Mario Nobile, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia,

e

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino C.F. n. 80088230018, rappresentato da:

Prof.ssa Valeria Giusi Francesca Marcenò – Direttrice del Dipartimento nata a Torino il 07/03/1972, individuata ai sensi dell'articolo 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettoriale n. 3914 del 19/06/2024, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2025;

Dott.ssa Elisa Rosso, nata a Torino il 15/10/1974 - Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettoriale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto entrambe domiciliate, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza.

nel seguito denominati collettivamente “Parti”;

Premesso che

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi anche con enti privati per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Università è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, la terza missione e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- Concorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, in tema di cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- l'Università può eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, purché non vi osti lo svolgimento della funzione scientifica e didattica;

- L'Università, insieme ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, persegue una terza missione consistente nel favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza, al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;
- in tale prospettiva, l'Università è impegnata a divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori; in particolare, il Dipartimento di Giurisprudenza si fa promotore di percorsi formativi di alta formazione destinati all'utenza di laureati (di primo e secondo livello) che intendono prendere parte a un percorso di aggiornamento professionale o acquisire conoscenza in specifici settori scientifici;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale sostiene l'innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, hanno interesse ad avviare una collaborazione che consenta il coinvolgimento reciproco in iniziative di studio, ricerca e divulgazione che abbia ad oggetto le applicazioni delle tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale, anzitutto nell'attività della pubblica amministrazione (e-government); in particolare la collaborazione consentirà di integrare le professionalità delle due parti dell'accordo, in iniziative di studio, ricerca e divulgazione, che possano essere trasferite, ad esempio, in attività formative universitarie, corsi di alta formazione universitaria (es. Master in Diritto della Pubblica Amministrazione, Master in Diritto dell'Intelligente Amministrare), nella consapevolezza che ciò contribuisca a definire l'incontro della domanda di "sapere digitale" da parte dei cittadini, con particolare attenzione ai dipendenti pubblici e agli operatori privati, per avviare un circolo virtuoso tra attori del processo di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica e degli operatori privati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente accordo, l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per attività di studio, di ricerca, di formazione e di divulgazione su temi di comune interesse in tema di applicazione delle nuove tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale, anzitutto nell'attività della pubblica amministrazione (e-government).

2. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente a organizzare, anche in streaming, convegni, tavole rotonde e seminari congiunti con il mondo accademico e della ricerca, nei settori di reciproco interesse, volte all'organizzazione di eventi istituzionali nei temi di comune interesse, anche a livello locale, in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

1. Le Parti concordano di collaborare congiuntamente nello studio e nella ricerca del quadro normativo nazionale ed europeo in tema di e-government e di intelligenza artificiale, anche al fine di elaborare o partecipare all'elaborazione di documenti (es. linee guida) che consentano alle amministrazioni pubbliche nazionali di sperimentare soluzioni innovative.

2. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, concordano di collaborare congiuntamente alla promozione di iniziative formative all'interno di corsi universitari e corsi formativi post-laurea nelle materie di comune interesse, dirette anche ai dipendenti AgID (es. Master in diritto della pubblica amministrazione e Master in diritto dell'intelligente amministrare), con l'attivazione di tirocini curriculari presso la sede di AGID, secondo le modalità definite dall'Ufficio Job Placement dell'Ateneo.

3. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, concordano di collaborare congiuntamente per la realizzazione di attività di divulgazione che incrementino e promuovano l'uso consapevole delle tecnologie digitali coerentemente alla Strategia nazionale delle competenze digitali e del Quadro europeo per le competenze digitali (c.d. alfabetizzazione digitale). Saranno inoltre previsti eventi di disseminazione destinati a un pubblico non universitario, con particolare riferimento ai Responsabili per la Transizione Digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d. Lgs. 82/2005). Le modalità di realizzazione e i dettagli operativi saranno oggetto di appositi protocolli attuativi del presente Accordo.

Articolo 3 – Impegni assunti dalle parti

Per l'esecuzione delle attività descritte le parti si impegnano a svolgere quanto segue.

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale si impegna a mettere a disposizione i propri docenti, membri della Faculty di AgID Academy, nell'ambito delle specifiche competenze che regolano il presente accordo, per l'erogazione di specifiche sessioni formative su tematiche digitali, nelle attività formative universitarie e post-universitarie.

2. Con riferimento a quanto riportato nell'Articolo 2, l'AgID si impegna ad accogliere iscritti ai corsi di laurea e ai corsi alta formazione avviati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino legati alle tematiche che regolano il presente accordo, per avviare tirocini curriculari.

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi e del corso di alta formazione a cui lo studente/la studentessa/il/la corsista è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. I programmi di tirocinio curriculare, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente. Le specifiche dei tirocini saranno individuate all'interno di protocolli attuativi del presente accordo di collaborazione. Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base al presente Accordo, verrà predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- a. Il nominativo del tirocinante;
- b. I nominativi del tutor del "soggetto ospitante";
- c. Il nominativo del tutor dell'Università;
- d. Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- e. Le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- f. Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- g. La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi (comprese le eventuali proroghe);

3. Il Dipartimento si impegna a:

- a) promuovere iniziative formative all'interno di corsi universitari e corsi formativi post-laurea nelle materie di comune interesse;
- b) collaborare congiuntamente nello studio e nella ricerca del quadro normativo nazionale ed europeo in tema di e-government e di intelligenza artificiale, anche al fine di elaborare o partecipare all'elaborazione di documenti (es. linee guida) che consentano alle amministrazioni pubbliche nazionali di sperimentare soluzioni innovative;
- c) collaborare congiuntamente per la realizzazione di attività di divulgazione che incrementi l'uso consapevole delle tecnologie digitali (c.d. alfabetizzazione digitale), anche destinati a un pubblico non universitario.

Articolo 4 - Accordi attuativi

1. Per tutto quanto sopra definito, la collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo Quadro, della normativa vigente e delle discipline regolamentari.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando in particolare le attività di studio, ricerca e divulgazione, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativi e gestionali.
3. I singoli Accordi attuativi avranno una durata decorrente dalla data di perfezionamento degli stessi e sino al massimo alla scadenza ultima del presente Accordo Quadro;

Articolo 5 – Modalità e luogo della Ricerca

Per lo svolgimento delle attività pertinenti alla presente convenzione, le Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della disponibilità.

Articolo 6 – Oneri finanziari

Il presente accordo non comporta oneri per le Parti.

Articolo 7 - Responsabili dell'Accordo

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la dott.ssa Paola Liberace, Dirigente dell'Area Risorse umane e Academy.
2. L'Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza indica quali propri referenti e responsabili del presente accordo il Prof. Roberto Cavallo Perin e la dott.ssa Isabella Alberti.

Articolo 8 - Durata

1. Il presente accordo si intende stipulato con validità a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e avrà durata triennale.
2. La durata del presente accordo potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario per il completamento delle attività previste.

Articolo 9 – Uso segni distintivi e marchi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e segni distintivi medesimi.

Articolo 10 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, attraverso i Responsabili della Ricerca, si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente accordo, e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- b) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e ad attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- d) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente accordo;
- e) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- f) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione

o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 11 – Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente accordo, debba frequentare le strutture dell'altra parte.

2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

3. Le Parti e per esse i responsabili scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

4. Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 12 – Comunicazioni

1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale:

[Via Liszt 21 - 00144 Roma](#)

Telefono: [+39 06852641](#)

Codice fiscale: 97735020584

PEC: protocollo@pec.agid.gov.it

email: academy@agid.gov.it

Per l'Università:

Dipartimento di Giurisprudenza

Lungo Dora Siena 100/A

10153 Torino

Tel. 011/6706205

email: ricerca.cle@unito.it; PEC: giurisprudenza@pec.unito.it

2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.

In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente

accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

4. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

5. Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il Dipartimento è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer-DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdpd@unito.it.

7. Per l'Agenzia per l'Italia Digitale, il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it.

Articolo 14 – Diritti di proprietà

1. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo Quadro sono di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e comunque esclusivamente nell'ambito della pubblica amministrazione.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

3. Ciascuna Parte potrà utilizzare i risultati delle attività congiunte per scopi istituzionali, didattici, formativi e di ricerca, con obbligo di riconoscimento del contributo dell'altra Parte.

4. Ogni eventuale utilizzo a fini commerciali, ovvero concessione in licenza, sarà oggetto di apposito accordo scritto tra le Parti.

Articolo 15 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle eventuali controversie quale ente competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Articolo 16 - Facoltà di recesso

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico adeguatamente motivati, dandone preavviso scritto all'altra Parte almeno un mese prima, tramite posta elettronica certificata.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente del presente articolo, il soggetto che si avvale della facoltà di recesso assicura che la stessa sia esercitata in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte.

3. Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di accordo già eseguita.

Articolo 17 – Registrazione e spese

1. Il presente accordo è registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

2. Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento di Giurisprudenza e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. articolo 75), come previsto dall'articolo 15 del DPR 24/10/72 n. 642.

Articolo 18 – Firma digitale

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e s.m.i..

Roma-Torino, data ultima firma digitale

PER L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Il Direttore Generale

Ing. Mario Nobile

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Prof.ssa Valeria Giusi Francesca Marcenò

Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Elisa Rosso

Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione
